

**Disegno di legge di
bilancio di previsione
dello Stato per l'anno
finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio
2022-2024**

Presso le Commissioni
Bilancio di Camera e Senato

**Audizione ANCE
19 novembre 2021**

Sommario

VALUTAZIONI GENERALI	2
VALUTAZIONI E PROPOSTE SULLE SINGOLE MISURE DELLA LEGGE DI BILANCIO	7
Misure fiscali	7
Misure economico-finanziarie	12
Misure in materia di opere pubbliche	21
Misure in materia di lavoro	24
ULTERIORI PROPOSTE	30
Proposte in materia fiscale	30
Proposte economico-finanziarie	31
Proposte in materia di opere pubbliche	32
Proposte in materia di lavoro	34

VALUTAZIONI GENERALI

*L'Ance esprime apprezzamento per una **manovra di finanza pubblica espansiva che conferma il ruolo prioritario del settore delle costruzioni nel consolidare la ripresa economica in atto.***

Il Disegno di Legge di bilancio 2022-2024, infatti, si inserisce in un contesto economico in crescita nel quale il settore delle costruzioni, dopo la lunga recessione che ha ridotto di oltre un terzo i livelli produttivi e gli effetti indotti dal Covid-19, manifesta segnali positivi, spinti soprattutto dagli incentivi fiscali sulle ristrutturazioni e dalla ripresa degli investimenti pubblici, sostenuta anche dalle importanti riforme e semplificazioni attuate nell'ultimo anno.

*Il DdL va nella direzione di rafforzare tale andamento assegnando **ulteriori cospicue risorse per la realizzazione delle opere pubbliche, anche al fine di dare continuità al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) oltre l'orizzonte del 2026.** Un Piano ambizioso, destinato per circa la metà (108 miliardi) ad interventi infrastrutturali di varia natura, che intende innescare un processo di crescita duraturo, contrastando le debolezze strutturali dell'economia italiana e stimolando la transizione ecologica e digitale.*

*Allo stesso modo, il DdL, con le **proroghe pluriannuali del Superbonus, conferma il ruolo propulsivo sull'economia degli interventi di recupero degli immobili in chiave energetica ed antisismica.***

*L'Ance **apprezza la scelta di prorogare l'efficacia dei bonus fiscali per un arco temporale di medio periodo,** che permette un'adeguata programmazione delle iniziative e delle attività da intraprendere.*

*In ogni caso, l'Ance rimane sempre convinta che tale tipologia di incentivi debba trovare una **definitiva stabilizzazione,** superando definitivamente la logica della temporaneità, anche se ciò dovesse comportare una selezione attenta degli interventi da premiare in base all'obiettivo da raggiungere .*

Quanto disposto nel DdL rappresenta un primo significativo passo verso un uso consapevole della leva fiscale per lo sviluppo che, specie per il settore edilizio e/o immobiliare, rappresenta un elemento essenziale ed imprescindibile per avviare seri investimenti nel comparto.

*Tuttavia, appare necessario un chiarimento in merito alla valenza della **proroga anche per gli interventi cd "trainati",** eseguiti sulle singole unità immobiliari facenti parte di condomini, che risultano essenziali al fine di conseguire il miglioramento energetico richiesto.*

*Inoltre, per raggiungere in pieno l'obiettivo di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, per le **abitazioni unifamiliari è necessario estendere la proroga fino al 31 dicembre 2022, nel caso in cui al 30 giugno dello stesso anno sia stato eseguito almeno il 60% dei lavori,** e allo stesso tempo eliminare sia il riferimento al rilascio del provvedimento abilitativo dei lavori al 30 settembre 2021, sia la condizione che vuole che l'unità sia destinata ad abitazione principale del proprietario, con reddito ISEE non superiore a 25.000 euro.*

*Allo stesso tempo, occorre tener conto di tutti i **soggetti oggi agevolati con il Superbonus che svolgono un'attività sociale,** estendendo anche a loro i termini fissati per gli IACP e per le Cooperative (30 giugno 2023, o 31 dicembre 2023, se al 30 giugno dello stesso anno sia stato eseguito almeno il 60% dei lavori).*

*Se la proroga dei bonus costituisce uno strumento importante per una compiuta realizzazione di una vera rigenerazione urbana, sarebbe altrettanto necessario affiancare la proroga, per un ulteriore triennio, della disposizione che prevede, sino al 31 dicembre 2021, l'applicazione delle **imposte d'atto***

in misura fissa per l'acquisto, da parte di imprese di costruzioni, di fabbricati destinati alla demolizione e ricostruzione o alla ristrutturazione, a condizione che entro i successivi 10 anni si provveda all'ultimazione dei lavori e alla vendita dei fabbricati così ricostruiti o riqualificati.

*Si tratta di una **norma essenziale per tutti i processi di rigenerazione urbana**, di cui il Paese ha fortemente bisogno.*

*Di fronte all'ampio utilizzo degli incentivi fiscali per le ristrutturazioni degli immobili, **l'Ance ha, per prima, evidenziato la doppia esigenza di una maggiore trasparenza nella determinazione del valore degli interventi attraverso prezzari, in particolare per evitare abusi e frodi, e di un obbligo di affidare i lavori ad imprese qualificate, in modo da assicurare sicurezza e qualità dei lavori realizzati.***

Tale esigenza è stata accolta da Governo che, nel recente Decreto "Frodi" (DL 157/2021), ha esteso l'applicazione dei prezzari a tutti i bonus, per evitare aumenti e comportamenti illeciti.

La norma, senz'altro positiva, rischia però di causare rallentamenti o blocchi delle operazioni in corso. Pertanto, è necessario che la decorrenza delle nuove disposizioni faccia salve le iniziative già avviate.

*Inoltre, al fine di incentivare una sana concorrenza sul mercato, l'Ance ribadisce la necessità di **un sistema di qualificazione che attesti la capacità delle imprese impegnate nei lavori che beneficiano dei bonus edilizi, analogamente a quanto previsto per i lavori privati di ricostruzione, con contributi pubblici, delle aree terremotate del Centro Italia.***

Solo in questo modo sarà possibile distinguere le imprese serie da quelle improvvisate che, oltre a procurare un danno di reputazione e credibilità a tutto un settore, presentano evidenti problemi di risultato degli interventi e di sicurezza per i lavoratori impiegati.

*In tema di **investimenti pubblici**, come detto, il DdL mette in campo **risorse significative** che consentiranno di dare **continuità alla politica di sviluppo infrastrutturale delineata nel Piano Nazionale di ripresa e di resilienza (PNRR).***

*Il Disegno di legge di bilancio prevede, solo nell'articolato, risorse per nuove infrastrutture pari a **39,6 miliardi nei prossimi 15 anni, di cui 7,2 nel triennio 2022-2024** (2,4 nel 2022, 2,1 nel 2023 e 2,7 nel 2024). L'impegno finanziario risulta ampiamente dilazionato, a testimonianza della volontà del Governo di intervenire dopo la fine del PNRR, anche se gli effetti in termini di maggiori investimenti di tali risorse non sono trascurabili anche nel triennio 2022-2024 (1 miliardo nel 2022, 1,1 miliardi nel 2023 e 1,3 miliardi nel 2024).*

*Tra le nuove risorse, appare apprezzabile l'attenzione che il DdL riserva agli **interventi di manutenzione stradale**, che non hanno trovato sufficiente spazio nel PNRR, attraverso:*

- un **programma di manutenzione straordinaria** e adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della **viabilità stradale, di competenza di regioni, province e città metropolitane pari a 3,35 miliardi per gli anni 2022-2036;**
- un **programma di investimenti**, analogo al "Piano spagnolo", per la **manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano** al quale è destinato un finanziamento di 200 milioni di euro per il 2022 e di 100 milioni per il 2023.

*Altrettanto apprezzabile è l'impegno finanziario per **promuovere il trasporto sostenibile**, con l'istituzione di un fondo per la strategia di mobilità sostenibile, dotato di 2 miliardi di euro, che finanzia investimenti per la transizione ecologica dei diversi comparti dei trasporti, e lo stanziamento di 3,7 miliardi, per i prossimi 15 anni, per l'estensione delle reti metropolitane nelle città di Torino, Milano, Genova, Roma, Napoli, nonché il **rifinanziamento dei Contratti di programma di Anas e RFI.***

Si segnala, inoltre, lo stanziamento di ulteriori 6 miliardi di euro per la ricostruzione privata del Centro Italia che consentirà di proseguire il processo di ricostruzione. Sarebbe opportuno uno sforzo maggiore, al fine di prevedere ulteriori misure per la ricostruzione di tutti i crateri post sisma, come ad esempio la proroga del Superbonus 110% di quattro anni che riguardi anche le case unifamiliari, come proposto dal commissario alla ricostruzione. Ciò contribuirebbe a velocizzare la ricostruzione, rendendola più sicura dal punto di vista sismico e più sostenibile energeticamente.

DDL BILANCIO 2022-2024: LE RISORSE PER NUOVE INFRASTRUTTURE PREVISTE NELL'ARTICOLATO
valori in milioni di euro

	2022	2023	2024	TOTALE 2022-2024	2025-2036	TOTALE 2022-2036
Art. 47	6	6	6	18	0	18
Art. 91	0	0	20	20	1.980	2.000
Art. 119	25	45	20	90	10	100
Art. 131	0	25	25	50	950	1.000
Art. 132	50	50	100	200	3.500	3.700
Art. 133	50	50	150	250	4.750	5.000
Art. 134	0	0	20	20	5.730	5.750
Art. 135	0	100	100	200	4.350	4.550
Art. 136	100	0	0	100	0	100
Art. 137	40	40	40	120	80	200
Art. 138	10	10	20	40	160	200
Art. 139	100	150	200	450	2.900	3.350
Art. 140	200	100	0	300	0	300
Art. 141	150	150	0	300	0	300
Art. 142	5	5	5	15	0	15
Art. 144	0	20	30	50	0	50
Art. 145	290	290	290	870	470	1.340
Art. 149	1.000	1.000	1.500	3.500	2.500	6.000
Art. 150	0	0	5	5	195	200
Art. 152, co.1	20	30	50	100	600	700
Art. 152, co.2	40	40	20	100	240	340
Art. 159	5	5	5	15	0	15
Art. 166	0	0	100	100	1.300	1.400
Art. 167	0	0	5	5	2.695	2.700
Art. 168	300	0	0	300	0	300
TOTALE	2.391	2.116	2.711	7.218	32.410	39.628

(*) Stimato al 50%

(**) Stimato ipotizzando una spesa lineare in quattro anni dell'anticipazione delle due autorizzazioni di spesa plurinuali (25 anni) previste all'articolo Elaborazione Ance su DDL Bilancio 2022-2024 (A.S. 2448)

Anche la sezione II del Disegno di legge, relativa a rifinanziamenti, riprogrammazioni e definanziamenti, interviene su numerosi capitoli di bilancio di interesse per il settore delle costruzioni.

DDL BILANCIO 2022-2024: LE RISORSE PER NUOVE INFRASTRUTTURE PREVISTE NELLA SEZIONE II
valori in milioni di euro

	2022	2023	2024	TOTALE 2022-2024	2025-2036	TOTALE 2022-2036
RIFINANZIAMENTI	3.231	3.292	3.337	3.337	3.337	3.337
Fondo Sviluppo e Coesione	3.000	3.000	3.000	9.000	14.500	23.500
Edilizia sanitaria	0	0	20	20	1.980	2.000
Edilizia giudiziaria "Polo della Giustizia di Bari" mediate risistemazione ex Caserme "Capozzi" e "Milano"	10	20	20	50	30	80
Fondo edilizia scolastica	0	0	10	10	1.990	2.000
Spese di straordinaria manutenzione, costruzione, acquisizione, miglioramenti o adattamenti di immobili	9	20	25	54	15	69
Piano invasi idrico	40	80	80	200	240	440
Trasporto rapido di massa	50	50	50	150	850	1.000
Torino-Lione: completamento IV lotto e opere compensative	11	11	11	34	23	57
Olimpiadi Milano-Cortina 2026	81	81	81	243	81	324
Fondo prosecuzione opere	30	30	30	90	60	150
A24-A25 Strada dei Parchi	0	0	10	10	990	1.000
RIPROGRAMMAZIONI	0	2.000	-2.000	0	0	0
Riprogrammazione stanziamenti RFI	0	2.000	-2.000	0	0	0
DEFINANZIAMENTI	-1.100	-400	0	-1.500	0	-1.500
Riduzione stanziamenti Ferrovie dello Stato (*)	-1.100	-400	0	-1.500	0	-1.500

(*) Il definanziamento è spiegato dall'anticipo al 2021 di alcune spese cdisposto dal DL Fiscale (DL. 146/2021 articolo 16, commi 1-2)
Elaborazione Ance su DDL Bilancio 2022-2024 (A.S. 2448)

Si segnala, in particolare, il rifinanziamento del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027 per 23,5 miliardi di euro, che va ad aggiungersi ai 50 miliardi già stanziati con la Legge di bilancio dello scorso anno.

Nonostante il forte impegno finanziario e le numerose semplificazioni normative introdotte, restano alcuni aspetti che possono minare pericolosamente la riuscita dei programmi di investimento governativi.

*In primo luogo, occorre **trovare una soluzione agli eccezionali rincari che, da più di un anno, stanno interessando alcuni fondamentali materiali da costruzione** e stanno mettendo in ginocchio il settore delle infrastrutture.*

Per le imprese già impegnate nei lavori, infatti, gli aumenti dei prezzi incidono sulla sostenibilità economica dei contratti in corso, mettendo a rischio la loro tenuta finanziaria.

*Su tale aspetto, è senz'altro positivo che il Governo abbia esteso al **secondo semestre 2021** il meccanismo revisionale previsto per il primo semestre dell'anno. **Resta, tuttavia, l'esigenza di rivedere tale soluzione con alcuni essenziali correttivi** (elenco dei materiali monitorati, fonti nazionali e internazionali di riferimento come base per le rilevazioni, ecc) al fine di assicurare che le compensazioni da applicare siano effettivamente in linea con la realtà nei cantieri.*

*Allo stesso modo, l'effetto negativo degli aumenti colpisce anche le stazioni appaltanti, per l'impossibilità di portare a termine le gare d'appalto, per l'**inadeguatezza dei prezzi a base di gara che risultano del tutto insostenibili per le imprese**. Ciò appare ancora più urgente in considerazione della partenza di numerose gare finanziate con il PNRR, che non potranno subire alcun tipo di rallentamento.*

Per questo motivo è necessario trovare una soluzione, di tipo emergenziale, per l'aggiornamento dei prezzi a base dei contratti che verranno sottoscritti. Senza tale urgente azione, infatti, verrà compromessa la possibilità di formulare offerte congrue, con grave nocimento ai principi di sana e leale concorrenza, e negative ripercussioni sulla fase esecutiva dei lavori.

*C'è poi un altro aspetto da affrontare, che riguarda i **contratti derivanti da gare svolte nel primo semestre 2021**, per i quali la norma non prevede alcuna compensazione. E' necessario che anche per tali contratti sia previsto l'obbligo di rinegoziazione dei prezzi secondo i livelli stabiliti dal DM adottato dal Ministero delle Infrastrutture per il primo semestre dell'anno in corso.*

Più in generale, ferma restando la necessità di arginare con una normativa eccezionale gli straordinari incrementi del 2021, è comunque prioritario, in prospettiva, introdurre un nuovo meccanismo di compensazione che operi "a regime", sia per i settori ordinari che per quelli speciali.

*L'esigenza di misure emergenziali non riguarda solo il mercato dei lavori pubblici ma anche quello dei lavori privati, colpito con la stessa violenza dai rincari delle materie prime, ma sprovvisto di quelle pur minime misure compensative garantite dal Governo per i lavori pubblici. Occorre prevedere un **meccanismo di rinegoziazione dei contratti di appalto privati** per ristabilire, anche per questi lavori, il necessario equilibrio contrattuale.*

*In merito alle **altre misure fiscali d'interesse per le costruzioni**, contenute nel DdL, si esprime apprezzamento per la stabilizzazione a 2 milioni di euro del limite massimo per la compensazione annuale dei crediti d'imposta, nonché per l'estensione, seppur solo semestrale, delle agevolazioni per l'acquisto di abitazioni per gli under 36.*

Appare, invece, poco convincente la proroga delle agevolazioni "Industria 4.0", per le quali, a fronte di un'estensione temporale di medio termine, si è sensibilmente ridotta la consistenza del beneficio, tale da ridurre fortemente l'appeal.

Con riferimento alle **misure di sostegno alle imprese**, la proroga dell'attuale assetto del Fondo di Garanzia per le PMI al 30 giugno 2022 è sicuramente apprezzabile, anche se sarà necessario capire in maniera approfondita e dettagliata come verranno definiti, nei prossimi anni, sia l'ammontare dei finanziamenti destinati ai diversi macro-settori e aree geografiche, sia il nuovo sistema di valutazione per la valutazione del rischio di portafoglio da parte del Fondo.

Tra le **disposizioni in materia di lavoro**, è previsto il "riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali". Con riferimento agli ammortizzatori "in costanza di rapporto di lavoro", e specificamente ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria (CIGO) e straordinaria (CIGS) di cui sono destinatarie le imprese dell'industria edile, sono previste una serie di modifiche normative di carattere generale, la cui valutazione è sostanzialmente positiva. Tuttavia, si rileva **l'assenza di alcune misure specifiche per il settore edile**, con particolare riferimento a determinati interventi correttivi della vigente normativa in materia di cassa integrazione ordinaria (CIGO), che si rendono necessari per tenere conto delle peculiarità del settore. Si rileva, altresì, che l'aliquota di finanziamento della CIGO posta a carico delle imprese edili per gli operai rimane invariata e, quindi, resta notevolmente più elevata rispetto a quanto previsto per il settore industriale (4,70% rispetto a 1,70%-2,00%).

Si rileva, inoltre, **l'assenza di misure di riduzione del carico contributivo posto in capo alle imprese edili**, notoriamente più elevato rispetto alle imprese di altri settori. In particolare, nonostante il suddetto riordino della disciplina degli ammortizzatori sociali, rimane invariata l'aliquota di finanziamento della CIGO relativa agli operai edili (4,70%), che resta quindi notevolmente più elevata di quella prevista per gli operai dell'industria (1,70%-2,00%). Nell'ambito della gestione della CIGO presso l'INPS, nella specifica gestione edilizia, anche negli anni successivi al 2015, ossia dopo la riduzione dell'aliquota all'attuale misura del 4,70%, l'andamento delle entrate contributive rispetto alle prestazioni erogate ha comportato avanzi di esercizio annuali mediamente di circa 250 milioni di euro (senza considerare ovviamente quanto accaduto nel periodo della pandemia, per il suo carattere di eccezionalità). Tenendo conto delle previsioni di sviluppo determinate sia dal PNRR che dai bonus edilizi, è evidente che per il settore edile il divario tra entrate e uscite relative alla CIGO è destinato ad aumentare ulteriormente. Per i prossimi anni, infatti, è ragionevole prevedere un deciso incremento del gettito contributivo, a fronte di una riduzione del ricorso alla CIGO, da parte delle imprese edili. Risulta, pertanto, improcrastinabile la riduzione della suddetta aliquota del 4,70%, di cui si chiede l'equiparazione all'1,70% (2,00% per le imprese con oltre 50 dipendenti) previsto per gli operai dell'industria.

Per quanto riguarda la formazione, si considerano, in via generale, positive le disposizioni contenute nel DDL in esame, che risultano anche in linea con le previsioni contenute nel PNRR in merito allo sviluppo delle competenze dei lavoratori. D'altra parte, in considerazione del notevole fabbisogno di manodopera stimato per il settore edile nel breve-medio periodo e della conseguente necessità di implementare azioni di riqualificazione e formazione professionale nei confronti di lavoratori provenienti da altri settori (soprattutto quelli attualmente interessati da crisi occupazionali), si ritiene **indispensabile che una quota delle risorse investite sulla formazione sia destinata specificamente al sistema bilaterale per la formazione e la sicurezza del settore edile.**

VALUTAZIONI E PROPOSTE SULLE SINGOLE MISURE DELLA LEGGE DI BILANCIO

Misure fiscali

- FONDO PLURIENNALE PER LA RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE (ART. 2)** Al fine di ridurre la pressione fiscale, viene previsto l'utilizzo di 8 miliardi di euro annui a decorrere dal 2022, da attuare con appositi provvedimenti normativi. Lo stanziamento è destinato a diminuzione de:
1. l'IRPEF, con l'obiettivo di ridurre il cuneo fiscale sul lavoro e le aliquote marginali effettive, da realizzarsi attraverso sia la riduzione delle aliquote, sia una revisione organica del sistema delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente e del trattamento integrativo;
 2. l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive - IRAP.

Valutazione *Positiva, anche se le risorse appaiono piuttosto limitate per garantire un serio intervento sulle aliquote e anche sul reddito d'impresa.*

PROROGA DEI SUPERBONUS (ART. 9) In base all'art.9 del Disegno di Legge di Bilancio 2022, le proroghe al Superbonus 110% non sono introdotte *tout court*, ma vengono individuate in funzione del soggetto a cui viene riconosciuto il beneficio, mentre al momento, non sono state apportate sostanziali modifiche all'impianto generale degli interventi agevolati.

In particolare, il bonus fiscale viene prorogato:

- per gli interventi effettuati da condomini e mini condomini in mono proprietà (fino a 4 unità immobiliari), compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del DPR 380/2001:
 - nella misura piena del 110% fino al 31 dicembre 2023;
 - nella misura ridotta del 70% per il 2024;
 - nella misura ridotta del 65% per il 2025.
- per gli interventi effettuati da persone fisiche su unità immobiliari (unifamiliari o unità indipendenti in edifici plurifamiliari) nella misura piena del 110%:
 - fino al 31 dicembre 2022:
 - a. se, entro il 30 settembre 2021, risulti effettuata la CILA asseverata, ovvero, in caso di demolizione e ricostruzione, risultino avviate le relative formalità amministrative per l'acquisizione del titolo abilitativo,
 - b. oppure, indipendentemente dall'avvio delle procedure urbanistiche, se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale e il contribuente ha reddito ISEE uguale o inferiore a 25.000 euro;
- per gli interventi effettuati da IACP e Cooperative a proprietà indivisa, nella misura piena del 110%, fino al 31 dicembre 2023 se, al 30 giugno

2023, abbiano effettuato almeno il 60% dell'intervento complessivo;

- per l'installazione degli impianti fotovoltaici, nella misura piena del 110%, fino al 30 giugno 2022.

Non è invece prevista alcuna proroga del 110% per:

- gli acquirenti di abitazioni demolite e ricostruite in chiave antisismica (cd. Sismabonus acquisti), la cui scadenza resta ferma al 30 giugno 2022 (termine entro il quale devono essere ultimati i lavori e stipulato il rogito).

Infatti, il riferimento agli interventi di demolizione e ricostruzione effettuati sulle unità delle persone fisiche si riferisce esclusivamente agli interventi eseguiti sulle unifamiliari e non anche all'acquisto di case demolite e ricostruite. Tuttavia, il Sismabonus acquisti rimane confermato sino al 31 dicembre 2024 con le aliquote del 75%-85%;

- le Onlus e gli altri enti del terzo settore, per i quali il Superbonus scade sempre il 30 giugno 2022.

Viene poi confermata la ripartizione in 4 quote annuali della detrazione relativa alle spese sostenute dal 1° gennaio 2022 sino a scadenza del Superbonus.

Per gli interventi agevolati con il Superbonus 110% (compresa la rimodulazione al 70% per il 2024 e al 65% per il 2025, prevista per i condomini) viene prorogata sino al 2025 anche l'opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.

Valutazione

Il quadro delle proroghe delineato dal DdL di Bilancio in tema di Superbonus manifesta chiaramente l'intenzione di incentivare al massimo gli interventi energetici e antisismici eseguiti su interi edifici condominiali e, in un'ottica sociale, quelli riguardanti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Tuttavia, occorre precisare che la proroga vale anche per gli interventi cd "trainati", eseguiti sulle singole unità immobiliari facenti parte di condomini che risultano essenziali al fine di conseguire il miglioramento energetico di 2 classi richiesto dalla legge.

Inoltre, per raggiungere in pieno l'obiettivo di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, è necessario intervenire anche sui termini di applicazione della detrazione potenziata per le cd. abitazioni unifamiliari, prevedendo per queste una proroga generalizzata, sino al 31 dicembre 2022, quantomeno nel caso in cui al 30 giugno dello stesso anno sia stato eseguito almeno il 60% dei lavori, e allo stesso tempo eliminando sia il riferimento al rilascio del provvedimento abilitativo dei lavori al 30 settembre 2021, sia la condizione che vuole che l'unità sia destinata ad abitazione principale del proprietario, con reddito ISEE non superiore a 25.000 euro.

Allo stesso tempo, occorre tener conto di tutti i soggetti oggi agevolati con il Superbonus che svolgono un'attività sociale, quali quelli operanti nel cd. terzo settore, ossia le ONLUS, Organizzazioni di volontariato ed Associazioni di promozione sociale e per i quali il Superbonus opera solo sino al 30 giugno 2022, estendendo anche a loro i termini fissati per gli IACP e per le Cooperative (30 giugno 2023, o 31 dicembre 2023, se al 30 giugno dello stesso anno sia stato eseguito almeno il 60% dei lavori).

Tra l'altro, a favore di tali soggetti, qualora operanti nel campo sanitario (quali, ad es., le Residenze sanitarie assistenziali - RSA), proprio al fine di massimizzarne l'incentivo, il DL 77/2021 (c.d. Semplificazioni-bis, convertito nelle legge 108/2021)

ha previsto una specifica modalità di calcolo dei massimali di spese agevolate, da commisurare alla superficie dell'immobile su cui si interviene e non alla singola unità catastale. In assenza di una proroga dei termini d'applicazione del 110%, anche tale modalità di calcolo, in vigore solo da giugno 2021, risulterebbe del tutto inattuabile a causa dei ristretti termini applicativi.

PROROGA DEI BONUS ORDINARI Viene prevista la proroga sino al 31 dicembre 2024 di tutti i bonus ordinari in scadenza il prossimo 31 dicembre 2021. In particolare si tratta:

(ART. 9)

- *Bonus ristrutturazioni* al 50%, sino a 96.000 euro di spesa;
- *Ecobonus* ordinario (in tutte le percentuali del 50%, 65%, 70% e 75%, differenziate in base ai lavori effettuati ed agli immobili oggetto degli stessi);
- *Sismabonus* ordinario (in tutte le percentuali applicabili, che variano dal 50% all'85% delle spese sostenute sino ad un massimo di 96.000 euro, a seconda del miglioramento di classe sismica e dell'edificio su cui si interviene);
- *Sismabonus acquisti* ordinario spettante agli acquirenti di unità demolite e ricostruite in chiave antisismica dal costruttore (applicabile nella misura del 75% o dell'85%, a seconda se ci sia il passaggio di 1 o 2 classi di rischio sismico, su un ammontare massimo di corrispettivo pari a 96.000 euro);
- *Bonus mobili* al 50% con riduzione a 5.000 euro (dagli attuali 16.000 euro) del tetto massimo di spese agevolate;
- *Bonus verde* al 36% su un ammontare di spesa pari a 5.000 euro.

A tale estensione temporale fa eccezione il bonus facciate, che viene prorogato solo fino al 31 dicembre 2022, con una rimodulazione della percentuale di agevolazione, che si riduce dall'attuale 90% al 60%.

Per tutti i suddetti bonus ordinari (tranne che per il bonus mobili ed il bonus verde) viene prevista la proroga dell'opzione per la cessione del credito d'imposta e per lo sconto in fattura sino al 31 dicembre 2024.

Valutazione

L'ANCE valuta positivamente, in un'ottica di politica industriale di lungo periodo, la proroga per un lasso di tempo adeguato, 2024, degli incentivi per le riqualificazioni edilizie. Valutata positivamente anche la proroga della facoltà riconosciuta ai beneficiari delle detrazioni di optare per le modalità alternative di fruizione delle stesse, quali la cessione del credito e lo sconto in fattura.

Non va sottovalutata, tuttavia, la necessità di coordinare e di prevedere una veloce sistematizzazione delle procedure di controllo introdotte dal D.L. 157/2021 (in vigore dal 12 novembre 2021).

Infatti, sebbene sia condivisa la scelta di una più attenta verifica circa la congruità dei costi degli interventi agevolati dai bonus ordinari, che non prevedono procedure attuative così stringenti come quelle stabilite ai fini del Superbonus, l'ANCE ritiene che sia altrettanto necessario implementare velocemente ed in maniera sistematica le nuove regole di verifica delle condizioni di accesso ai bonus. Pena il rischio di un blocco delle iniziative in corso e ancor più di quelle ancora da avviare.

Allo stesso modo, occorre rispettare quanto previsto dallo "Statuto del contribuente" che prevede che modifiche così rilevanti alla normativa non abbiano effetti retroattivi, garantendo il principio di affidamento per gli interventi in corso.

TRANSIZIONE 4.0 CREDITO D'IMPOSTA PER BENI STRUMENTALI NUOVI Il DDL bilancio 2022 interviene nuovamente in tema di "Transizione 4.0", con riferimento agli investimenti in beni materiali e immateriali 4.0.

In particolare, modificando la legge di Bilancio 2021 (legge 178/2020, co.1051 e segg.), il credito d'imposta viene esteso fino al 31 dicembre 2025, ma con una riduzione delle aliquote dell'agevolazione, che ne riduce fortemente l'*appeal*.

(ART.10) Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art.17 del D.Lgs. 241/1997, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di entrata in funzione o di avvenuta interconnessione dei beni.

Resta fermo che, per le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell'allegato A, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione in un'unica quota annuale.

Valutazione *Parzialmente positiva.*

INCREMENTO DEL LIMITE ANNUO DEI CREDITI D'IMPOSTA COMPENSABILI A decorrere dal 1° gennaio 2022, viene aumentato a 2 milioni di euro il limite massimo ai fini della compensazione o del rimborso dei crediti d'imposta per i soggetti intestatari di conto fiscale, previsto dall'art.34, co.1, primo periodo, della legge 388/2000.

(ART.19) Il nuovo limite, previsto ad oggi per il solo 2021 viene, così, messo a regime.

Valutazione *Si valuta positivamente la messa a regime dell'incremento, che è in linea con quanto da tempo richiesto dall'ANCE, anche considerato che il credito d'imposta è ormai una modalità "consolidata" di fruizione dei benefici fiscali.*

Su questa scia, al fine di garantire la necessaria liquidità al sistema produttivo, sarebbe necessario agire contestualmente sui meccanismi straordinari di liquidazione dell'IVA (split payment e reverse charge), che, derogando alle regole ordinarie, incrementano notevolmente i crediti IVA ed incidono negativamente sulla liquidità degli operatori economici.

BONUS ACQUISTO "PRIMA CASA" UNDER 36 Il DdL di Bilancio 2022 interviene, altresì, sull'applicabilità dell'agevolazione introdotta dall'art.64 del D.L. n.73/2021, convertito con modificazioni, nella legge n. 106/2021 (cd. "sostegni-bis"), che ha previsto benefici fiscali ai fini delle imposte di registro e dell'IVA per l'acquisto della prima casa effettuato da giovani con meno di 36 anni ed ISEE al di sotto di 40.000 euro.

(ART.39)

In particolare, il regime fiscale di favore (esenzione dalle imposte d'atto -registro ed ipo-catastali-, ovvero credito d'imposta pari all'IVA pagata) viene riconosciuto, in presenza di tutte le medesime condizioni già previste, per i rogiti stipulati dal 26 maggio 2021 al 31 dicembre 2022 (attuale scadenza 30 giugno 2022).

Valutazione *La proroga, seppur solo semestrale, appare positiva, fermo restando che il riferimento stringente ai limiti di reddito ISEE potrebbe pregiudicare fortemente l'effetto propulsivo della norma.*

DETRAZIONI FISCALI DELLE LOCAZIONI STIPULATE DAI Al riguardo, vengono riscritte le regole in materia di detrazioni sulle locazioni a favore dei giovani (nuovo art.16, co-1-ter, del D.P.R.917/1986 – TUIR).

In particolare, per i giovani di età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti, e per i primi quattro anni di locazione, viene riconosciuta:

**GIOVANI
(ART.40)**

- per i soggetti con reddito complessivo fino a 15.493,71 euro, una detrazione IRPEF pari a 991,60 euro;
- per i soggetti con reddito complessivo superiore a 15.493,71 euro, una detrazione IRPEF pari al 20% del canone, nel limite massimo di detrazione pari a 2.000 euro.

Il contratto di locazione deve essere stipulato ai sensi della legge 431/1998 per l'intera unità immobiliare, o porzione di essa, da destinare a propria residenza, a condizione che la stessa sia diversa dall'abitazione principale dei genitori.

Valutazione *Positiva.*

Misure economico-finanziarie

FONDO DI GARANZIA PER LE PMI (ART.14)

Sostanzialmente l'articolo intende "traghettare" le imprese dal regime di flessibilità dettato dal Temporary Framework al ritorno all'operatività ordinaria del Fondo di garanzia PMI.

L'attuale assetto agevolativo viene prorogato fino al 30 giugno 2022 (automaticità nell'accesso senza valutazione economico-finanziaria da parte del Fondo e garanzia gratuita).

Dal 1° gennaio 2022, però, la garanzia per i finanziamenti fino a 30mila euro viene ridotta dal 90% all'80%.

Dal 1° aprile 2022 vengono, inoltre, ripristinate le commissioni di garanzia, l'accesso al Fondo, quindi, non sarà più gratuito.

Il comma 4) modifica le disposizioni relative alla funzionalità del Fondo, prevedendo che tutti gli anni, nella Legge di Bilancio, venga delineato il piano annuale di attività del Fondo che avrà lo scopo di fissare l'ammontare preventivo dei finanziamenti da garantire per aree geografiche, macro-settori e dimensione di impresa.

Alla lettera b) del comma 4) viene, inoltre, fatto riferimento ad un nuovo sistema dei limiti di rischio per definire il rischio di portafoglio che dovrebbe essere "in linea con le migliori pratiche del settore bancario e assicurativo".

Valutazione

Parzialmente positiva.

Se da un lato è lecito delineare il ripristino dell'ordinaria flessibilità del Fondo a distanza di due anni dall'inizio della crisi pandemica, dall'altro desta preoccupazione il comma 4), perché non risulta chiaro sulla base di quali criteri verrà definito l'ammontare annuale da destinare ai macro-settori e aree geografiche.

Inoltre, il riferimento a un nuovo sistema di valutazione per la definizione del rischio di portafoglio assimilabile ai sistemi del settore bancario lascia presagire l'introduzione di un nuovo sistema di valutazione del rischio.

Con la riforma del Fondo di Garanzia PMI del 2019 per la valutazione delle imprese si è passati da un sistema di scoring (che non teneva conto delle specificità del settore edile) ad un sistema di rating che, oltre ad aver previsto dei rating settoriali, ha consentito di far accedere alla garanzia pubblica le imprese che effettivamente erano alle prese con difficoltà di accesso al credito.

Una marcia indietro rispetto a questa filosofia (premiando, quindi, le imprese finanziariamente più solide) rappresenterebbe un serio rischio per le imprese, soprattutto dopo la crisi pandemica che ancora è in atto. Lo scopo della garanzia statale, infatti, è quello di sostenere imprese sane dal punto di vista economico ma alle prese con difficoltà finanziarie che pregiudicano l'accesso al credito bancario.

MISURE IN MATERIA DI GARANZIE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE (ART.15) La disposizione proroga dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 il regime di Garanzia Italia, lo strumento introdotto dal DL Liquidità per sostenere - attraverso la **garanzia** di SACE e la controgaranzia dello Stato - la concessione di finanziamenti alle attività economiche e d'impresa danneggiate dall'emergenza Covid-19.

Valutazione *Positiva.*

INTERVENTI PER L'OFFERTA TURISTICA IN FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' (ART. 47) La norma stanziava 6 milioni di euro annui, per il triennio 2022-2024, per la realizzazione di interventi per l'accessibilità turistica delle persone con disabilità.
Le modalità attuative saranno definite non decreto del Ministero del turismo.

Valutazione *Positiva.*

EDILIZIA SANITARIA (ART.91) La norma incrementa di 2 miliardi le risorse destinate al programma straordinario di edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico, di cui all'articolo 20 della Legge 67/1988.
L'articolazione delle risorse risulta dilazionata in considerazione delle importanti risorse destinate a tale finalità dal PNRR fino al 2026.

Valutazione *Positiva.*

POTENZIAMENTO E ADEGUAMENTO DEGLI IMMOBILI DEGLI ARCHIVI DI STATO (ART. 119) La norma prevede uno stanziamento complessivo di 100 milioni di euro (25 milioni nel 2022, 45 milioni nel 2023, 20 milioni nel 2024 e 10 milioni nel 2025) per la realizzazione di interventi di adeguamento antiincendio e sismico degli istituti archivistici, nonché per l'acquisto di immobili destinati agli Archivi di Stato già dotati delle caratteristiche antisismiche e degli impianti previsti dalla normativa vigente.
Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di bilancio, con decreto del Ministero della cultura sono individuati gli interventi e i soggetti attuatori nonché il cronoprogramma procedurale e le modalità di revoca dei fondi in caso di mancato rispetto dei termini.

Valutazione *Positiva.*

FONDO PER LA STRATEGIA DI MOBILITA' SOSTENIBILE (ART 131) La norma prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, di un apposito fondo denominato **"Fondo per la strategia di mobilità sostenibile"**.

Il fondo ha una dotazione complessiva di **2 miliardi di euro** (50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 200 milioni di euro per l'anno 2029, 300 milioni di euro per l'anno 2030 e 250 milioni per ciascuno degli anni dal 2031 al 2034) .

Attraverso il Fondo si intende dare attuazione alla strategia europea 'Fit for 55', la proposta normativa della Commissione europea sul clima, volto a ridurre le emissioni di gas climalteranti di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990. Il Fondo prevede investimenti per la transizione

ecologica dei diversi comparti dei trasporti tra i quali anche la realizzazione di ciclovie urbane e turistiche e lo sviluppo del trasporto intermodale su ferro.

Valutazione	<i>Positiva.</i>
METROPOLITANE NELLE GRANDI AREE URBANE (ART.132)	<p>Al fine di promuovere una mobilità urbana sostenibile, si prevede l'estensione della rete metropolitana e del trasporto rapido di massa nelle città di Genova, Milano (Linee M1, M2, M4), Napoli (collegamento con Afragola), Roma (linea C) e Torino (linea 2) e lo stanziamento di nuove risorse per 3.700 milioni di euro per gli anni 2022-2036 (50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 100 milioni di euro per l'anno 2024, 200 milioni di euro per il 2025, 250 milioni di euro per l'anno 2026 e 300 milioni di euro per l'anno 2027, 350 milioni di euro per l'anno 2028 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2036).</p> <p>Con decreto del MIMS, da adottare entro il 28 febbraio 2022, sono definite le modalità di assegnazione delle risorse.</p>
Valutazione	<i>Positiva.</i>
ALTA VELOCITA' E ALTA CAPACITA' DELLA LINEA FERROVIARIA ADRIATICA (ART. 133)	<p>La norma stanziava 5.000 milioni di euro per gli anni, 2022-2035, destinati a interventi di velocizzazione (AV/AC) sulla linea ferroviaria adriatica, lungo la direttrice Taranto/Lecce-Brindisi-Bari-Pescara-ancona-Bologna. Le risorse sono immediatamente disponibili ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.</p>
Valutazione	<i>Positiva.</i>
CONTRATTO DI PROGRAMMA RFI (ART. 134)	<p>La norma prevede un rifinanziamento del Contratto di programma RFI – parte investimenti per gli anni 2022-2026, pari a 5.750 milioni di euro (20 milioni di euro per l'anno 2024, 230 milioni di euro per l'anno 2025, di 300 milioni di euro per l'anno 2026, 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 e 550 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2033 al 2036).</p>
Valutazione	<i>Positiva.</i>
CONTRATTO DI PROGRAMMA ANAS (ART. 135)	<p>Per il finanziamento del contratto di programma ANAS 2021-2025, la norma prevede uno stanziamento complessivo di 4.450 milioni di euro (100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 250 milioni di euro di euro per l'anno 2025, di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, e di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2036).</p>

Valutazione

Positiva.

**DISPOSIZIONI URGENTI
 IN MATERIA DI
 INFRASTRUTTURE
 AUTOSTRADALI
 (ART. 137)**

La norma stanZIA 200 milioni di euro (40 milioni di euro annui dal 2022 al 2026) come contributo pubblico per assicurare l'equilibrio economico-finanziario della concessione rilasciata alla società Autostrada tirrenica Spa.

Valutazione

Positiva.

**DISPOSIZIONI URGENTI
 IN MATERIA DI
 INFRASTRUTTURE
 AUTOSTRADALI
 REGIONALI
 (ART. 138)**

La norma assegna 200 milioni alla regione Emilia-Romagna per la realizzazione dell'autostrada regionale Cispadana (10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 20 milioni di euro nell'anno 2024, 40 milioni di euro nell'anno 2025, 50 milioni di euro nell'anno 2026, di 70 milioni di euro nell'anno 2027).

Valutazione

Positiva.

**INFRASTRUTTURE
 STRADALI SOSTENIBILI
 DELLE REGIONI, DELLE
 PROVINCE E DELLE
 CITTÀ
 METROPOLITANE
 (ART. 139)**

La norma prevede lo stanziamento di 3,35 miliardi di euro nei prossimi 15 anni (100 milioni di euro per il 2022, 150 milioni per il 2023, 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, 300 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030 e 200 milioni per ciascuno degli anni 2031-2036) per il finanziamento di programmi straordinari di manutenzione straordinaria ed adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale, di competenza di regioni, province e città metropolitane.

Entro il 28 febbraio 2022, il MIMS definisce i criteri e le modalità per l'assegnazione e l'eventuale revoca delle risorse anche sulla base della consistenza della rete viaria e della vulnerabilità rispetto al traffico e all'incidentalità, e ai fenomeni naturali, quali sisma e dissesto idrogeologico.

Valutazione

Positiva.

**MESSA IN SICUREZZA
 STRADE
 (ART. 140)**

La norma assegna ai comuni contributi per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano, pari a 300 milioni di euro di cui 200 milioni per l'anno 2022 e 100 milioni per il 2023.

I contributi seguono una procedura analoga al Piano Spagnolo. I fondi per il 2022 verranno assegnati dal Ministero dell'Interno entro il 15 gennaio 2022, con decreto del Ministero dell'interno, ai comuni sulla base della popolazioni residente (contributi vanno da un minimo di 10.000 euro per i comuni fino a 5.000 abitanti a un massimo di 350.000 euro per quelli con popolazione superiore a 250.000 abitanti).

I contributi per il 2023 sono assegnati con lo stesso decreto in misura pari alla metà del contributo assegnato per l'anno 2022.

I lavori finanziati dalle risorse previste per il 2022 dovranno essere iniziati entro il 30 luglio 2022, quelli finanziati con i contributi per il 2023 entro il 30 luglio 2023.

La norma prevede, inoltre, la revoca dei fondi in caso di mancato rispetto del termine di inizio lavori o di parziale utilizzo del contributo.

Valutazione

Positiva.

**RIFINANZIAMENTO
PROGETTAZIONE**

(ART. 141)

La norma prevede un rifinanziamento del Fondo per la progettazione previsto nella Legge di bilancio. Le risorse previste passano da 1.970 milioni a 2.270 milioni per gli anni 2022-2031. L'incremento, pari a 300 milioni complessivi è equamente ripartito tra le annualità 2022 e 2023.

Per il biennio 2022-2023 la disposizione attribuisce una priorità nell'assegnazione dei contributi per le opere pubbliche del PNRR, per la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di strade, ponti e viadotti e per la messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici.

Al fine di tenere conto di tali modifiche, sono rivisti i termini per la presentazione delle domande di contributo: 15 marzo 2022 per i contributi relativi al 2022 e 15 aprile 2022 per quelli relativi al 2023.

Valutazione

Positiva.

**PROGETTAZIONE
OPERE IDRAULICHE**

(ART. 142)

La norma prevede l'istituzione di un Fondo per la progettazione degli interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici dotato di 5 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024.

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio verrà adottato un DPCM contenente le modalità di funzionamento del Fondo e i criteri per il riparto dei fondi.

Valutazione

Positiva.

**RIFINANZIAMENTO
AREE INTERNE**

(ART. 144)

La disposizione prevede un rifinanziamento, per 20 milioni di euro per il 2023 e 30 milioni di euro per l'anno 2024, da destinare gli interventi di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della rete viaria delle aree interne del Paese già finanziati per 300 milioni di euro nell'ambito del Fondo Complementare al PNRR (DL 59/2021).

Le risorse sono ripartite con decreto MIMS, di concerto con il Ministro per il Sud e il MEF e gli interventi finanziati sono sottoposti alle misure di monitoraggio previste per il Piano complementare al PNRR.

Valutazione

Positiva.

GIUBILEO 2025

(ART. 145)

La norma prevede l'istituzione di un Fondo di conto capitale per la realizzazione delle opere necessarie alle celebrazioni del **Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025**, con una dotazione quinquennale pari a **1.340 milioni per gli anni 2022-2026** (290 milioni di euro per ciascuno degli anni

2022, 2023, 2024, 330 milioni per il 2025, e 140 milioni di euro per il 2026).

Valutazione

Positiva.

**STATI DI EMERGENZA
2019-2020
(ART. 148)**

Al fine di fare fronte ai danni al patrimonio privato e alle attività economiche conseguenti ad eventi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale negli anni 2019 e 2020, la norma autorizza la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027.

Valutazione

Positiva.

**DISPOSIZIONI IN
MATERIA DI EVENTI
SISMICI
(ART. 149)**

La norma prevede una serie di proroghe per assicurare il proseguimento e l'accelerazione della ricostruzione nelle aree colpite da eventi sismici.

In particolare, al comma 1, è stabilita la **proroga al 31 dicembre 2022 dello stato di emergenza per le aree interessate dal sisma del Centro Italia.**

Sempre con riferimento al **Sisma del Centro Italia**, il comma 10 aumenta le risorse destinate alla ricostruzione privata autorizzando 200 milioni annui a decorrere dal 2022 per 25 anni e 100 milioni annui a decorrere dal 2024 per 25 anni. **Tali stanziamenti saranno in grado di attivare investimenti per circa 6.000 milioni di euro.**

L'articolo in commento, inoltre, stanziava 800.000 euro annui dal 2022 al 2026 per il supporto tecnico e operativo e per le attività connesse alla definizione, attuazione e valutazione degli interventi previsti per le aree del terremoto del 2009 e del 2016 nell'ambito del Fondo complementare al PNRR di cui al DL 59/2021.

Valutazione

Positiva.

Sarebbe opportuno, uno sforzo maggiore al fine di prevedere ulteriori misure per la ricostruzione di tutti i crateri post sisma, come ad esempio la proroga del Superbonus 110% di quattro anni che riguardi anche le case unifamiliari, come proposto dal commissario alla ricostruzione. Ciò contribuirebbe a velocizzare la ricostruzione rendendola più sicura dal punto di vista sismico e più sostenibile energeticamente.

**RIFINANZIAMENTO
DEL FONDO PER LA
PREVENZIONE DEL
RISCHIO SISMICO
(ART. 150)**

La norma prevede un rifinanziamento del Fondo per la prevenzione del rischio sismico di 5 milioni per il 2024, 20 milioni per il 2025, 25 milioni per il 2026 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029 al fine di potenziare interventi su edifici e infrastrutture di interesse strategico per le finalità di protezione civile nonché compiere studi di microzonazione sismica e analisi della condizione limite per l'emergenza.

Con ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile è stabilita la ripartizione delle risorse e le modalità di utilizzo.

Valutazione

Positiva.

**AMMODERNAMENTO
PARCO
INFRASTRUTTURALE
DELL'ARMA DEI**

La norma prevede la realizzazione di un **programma ultradecennale per la costruzione di un nuove caserme demaniali dell'Arma dei Carabinieri**, nonché per la ristrutturazione, l'ampliamento, il completamento, l'esecuzione di interventi straordinari, l'efficientamento energetico e

**CARABINIERI E DELLA
GUARDIA DI FINANZA
(ART. 152)**

l'adeguamento sismico di quelle esistenti.

A tal fine viene istituito un apposito fondo, nello stato di previsione del Ministero della Difesa dotato complessivamente di **700 milioni di euro** tra il 2022 e il 2036 (20 milioni nel 2022, 30 milioni nel 2023 e 50 milioni per ciascuno degli anni 2024-2036).

Il programma di investimenti, predisposto sulla base delle proposte del Comando Generale dell'Arma dei carabinieri, viene approvato con DPCM su proposta del MIMS, di concerto con il ministero della Difesa, Interno ed Economia e finanze, sentita l'Agenzia del Demanio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio.

Agli interventi, considerati opere di difesa nazionale, verranno applicate le misure di semplificazione previste per il PNRR dal Decreto Legge 77/2021 (Parte II, titoli III e IV).

Le funzioni di stazione appaltate possono essere svolte dall'Agenzia del demanio, dai provveditorati alle opere pubbliche e dagli enti locali sulla base di specifici accordi.

Gli interventi del programma riguarderanno preferibilmente:

- immobili demaniali che potranno essere demoliti e ricostruiti;
- immobili confiscati alla criminalità organizzata, anche attraverso abbattimento e ricostruzione se economicamente vantaggioso;
- accasermamento, nello stesso stabile, di reparti di diverse organizzazioni funzionali;
- acquisto di immobili privati già in uso in locazione dall'Arma dei carabinieri;
- aree o immobili dei comuni che potranno essere acquisiti anche tramite permuta.

Un analogo programma, che seguirà le medesime modalità attuative, è previsto per la realizzazione di un **programma ultradecennale per le caserme della Guardia di finanza**. A tal fine viene istituito un fondo specifico, presso il Ministero dell'Economia e delle finanze, dotato di **340 milioni di euro** tra il 2022 e il 2026 (40 milioni per il 2022 e il 2023 e 20 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036).

A differenza del programma per le caserme dell'Arma dei carabinieri, questo verrà approvato con decreto del MIMS, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia del Demanio, entro sei mesi dall'entrata in vigore della Legge di bilancio.

Valutazione

Positiva.

**FINANZIAMENTO PER
LE EMERGENZE
AMBIENTALI E PER LA
SEMPLIFICAZIONE DEL
FONDO NAZIONALE
PER L'EFFICIENZA
ENERGETICA**

E' prevista l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, di un fondo dotato di 5 milioni di euro annui, per il triennio 2022-2024, destinato ad interventi di ripristino delle opere di collettamento o depurazione delle acque, nonché di impianti di monitoraggio delle acque, in casi di urgenza conseguenti a eventi calamitosi.

(ART. 159)

<i>Valutazione</i>	<i>Positiva.</i>
PONTI E VIADOTTI (ART. 166)	<p>La norma assegna ulteriori risorse per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli con problemi strutturali di sicurezza, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2036.</p> <p>Con decreto del MIMS, da emanare entro il 30 giugno 2023 sono definite le modalità di riparto e l'assegnazione delle risorse a favore delle città metropolitane e delle province competenti.</p>

<i>Valutazione</i>	<i>Positiva. Il rifinanziamento consente di dare continuità ad un programma di spesa esistente, previsto con il DL 104/2020 e rifinanziato con la Legge di bilancio per il 2021.</i>
MANUTENZIONE SCUOLE (ART. 167)	<p>La norma rifinanzia il programma di spesa previsto all'art. 1, comma 63 della Legge di bilancio per il 2020, relativo a interventi di manutenzione straordinaria, di messa in sicurezza, di nuova costruzione, di efficientamento energetico e di cablaggio delle scuole di città metropolitane e province. I maggiori finanziamenti sono pari complessivamente a 2.700 milioni di euro e risultano concentrati a partire dal 2030 e fino al 2036.</p>

<i>Valutazione</i>	<i>Positiva.</i>
RIGENERAZIONE URBANA PER I COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 15.000 ABITANTI (ART. 168)	<p>La norma prevede un finanziamento pari a 300 milioni di euro per l'anno 2022 da destinare ai comuni per progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale.</p> <p>I fondi, gestiti dal Ministero dell'Interno, sono destinati a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • comuni con popolazione inferiore a 15.000 che associandosi presentano una popolazione superiore a 15.000 abitanti, nel limite massimo di 5 milioni di euro; • i comuni che non risultano beneficiari delle risorse del Piano di rigenerazione urbana dei comuni di cui alla legge di bilancio per il 2020, nel limite massimo della differenza tra gli importi previsti nel DPCM 21 gennaio 2021 e le risorse effettivamente assegnate con decreto del Ministero dell'interno. <p>Le richieste di contributo devono essere comunicate dai comuni al Ministero dell'interno entro il 31 marzo 2022, mentre l'ammontare del contributo è determinato, sempre con decreto del Ministero dell'interno, entro il 30 giugno 2022.</p>

L'affidamento dei lavori deve avvenire secondo una tempistica stabilita a decorrere dal decreto di assegnazione delle risorse:

- entro 15 mesi per le opere il cui costo è inferiore a 2,5 milioni di euro;
- entro 20 mesi per le opere il cui costo è superiore a 2,5 milioni di euro.

Il programma di spesa ricalca, di fatto, il Programma di rigenerazione urbana destinato ai comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, previsto nella Legge di bilancio per il 2020 e ora ricompreso nel PNRR.

Valutazione

Positiva.

Misure in materia di opere pubbliche

**INCREMENTO DEL
FONDO PER LA
REVISIONE DEI PREZZI
DEI MATERIALI NEI
CONTRATTI PUBBLICI
(ART. 136)**

L'articolo 136 apporta modifiche all'articolo 1-septies del DL 73/2021 – che, come noto, ha introdotto la speciale disciplina revisionale per i contratti pubblici volta a fronteggiare i rincari eccezionali del primo semestre 2021 – estendendola anche al secondo semestre 2021. A tal fine, viene autorizzata una spesa di 100 milioni di euro per il 2022.

Valutazione

E' senz'altro positivo che il Governo abbia preso atto del perdurare del trend al rialzo dei prezzi dei materiali da costruzione, previsto per il primo semestre 2021, anche nel secondo semestre e della conseguente necessità di prevedere anche per tale periodo l'eccezionale meccanismo revisionale previsto per il primo semestre.

Tuttavia, ad avviso dell'ANCE, tale meccanismo non andrebbe semplicemente replicato, ma accompagnato da alcuni essenziali correttivi.

Proposta

Anzitutto, al fine di poter cogliere in modo più aderente al reale andamento del mercato le fluttuazioni dei prezzi e riconoscere pienamente alle imprese gli incrementi subiti in tale momento di rincari straordinari, è opportuno, da un lato, procedere a rilevazioni su base trimestrale (e non semestrale) degli aumenti e, dall'altro lato, eliminare l'applicazione dell'alea nel calcolo delle compensazioni dovute alle imprese. Inoltre, è necessario incrementare adeguatamente il Fondo per l'adeguamento dei prezzi istituito presso il MIMS con una dotazione iniziale di 100 milioni, considerato che, in assenza di risorse proprie, questa sarà l'unica fonte economica utilizzabile dalle Amministrazioni per coprire le richieste di compensazione relative al secondo semestre 2021.

Considerato, poi, che i tempi di liquidazione degli importi revisionali sono fortemente tardivi rispetto al momento dell'effettivo aggravio per l'impresa, sarebbe opportuno introdurre meccanismi di sostegno nell'attesa dei pagamenti. Ciò, dovrebbe comportare, anzitutto, la sospensione del recupero progressivo dell'anticipazione eventualmente erogata dalla stazione appaltante, che, conseguentemente, dovrebbe essere recuperata in un'unica tranche alla fine dei lavori.

Si rende, poi, necessario ridefinire il paniere dei materiali oggetto di rilevazione, considerato che quello attuale – composto da 56 voci – risulta ormai anacronistico, contenendo materiali non più rilevanti per il mercato delle costruzioni e mancando, invece, di voci di prezzo divenute fondamentali per la realizzazione di un'opera pubblica.

Infine, poiché il problema dei rincari straordinari dei prezzi sta producendo un concomitante problema di approvvigionamento dei materiali, occorre sancire il principio secondo cui ove tali difficoltà di reperimento impediscano, anche solo parzialmente, il regolare svolgimento dei lavori, tali ritardi andranno considerati causa di forza maggiore non imputa, e, qualora impediscano di ultimare nel termine contrattuale l'opera, ciò costituirà circostanza non imputabile all'esecutore ai fini del riconoscimento di una proroga, ove richiesta.

**OBBLIGO DI
RINEGOZIAZIONE PER
GARE SU PREZZARI NON
AGGIORNATI**

Fermo restando quanto precisato, va altresì evidenziato che il tema del “caro materiali” dovrebbe essere affrontato anche sotto altri profili, come sotto riportati.

È necessario introdurre a carico delle stazioni appaltanti un obbligo di rinegoziazione dei prezzi dei materiali interessati dagli incrementi eccezionali registrati dal DM adottato dal Ministero delle Infrastrutture per il primo semestre 2021, nel caso di contratti derivanti da gare svolte in tale periodo temporale sulla base di prezzi non adeguati al reale andamento del mercato.

In tali casi, la rinegoziazione appare l'unico strumento utilizzabile per garantire l'equilibrio contrattuale. Infatti, poiché il trend degli aumenti nel secondo semestre 2021 è sostanzialmente in linea con quello del primo semestre dell'anno, verosimilmente, non saranno registrati significativi incrementi percentuali tra i due periodi e, conseguentemente, non sarà possibile per le imprese che abbiano presentato offerta nel primo semestre richiedere compensazione.

Ciò, tuttavia, comporterà un gravissimo squilibrio economico per coloro che abbiano presentato offerta sulla base di prezzi non aggiornati i quali, pur subendo pienamente gli aumenti, sul piano formale non potranno avanzare alcuna istanza.

Va ricordato, peraltro, che la suprema Corte di cassazione ha ritenuto che, in ossequio al generale principio di “buona fede” nei rapporti contrattuali e a quello di conservazione del contratto, sussiste una doverosità alla rinegoziazione, anche in assenza di clausole contrattuali specifiche, qualora per effetto di accadimenti imprevisi ed estranei alla sfera di controllo delle parti, l'equilibrio del rapporto si mostri sostanzialmente snaturato (cfr. Relazione della Corte di Cassazione n. 56/2020).

Tutto ciò considerato, per le imprese che abbiano formulato offerta nel primo semestre 2021 sulla base di prezzi più bassi rispetto ai prezzi medi del mercato, in quanto non aggiornati agli incrementi eccezionali intervenuti nel primo semestre 2021, è necessario introdurre un obbligo di rinegoziazione, anche al fine di scongiurare il rischio di forti rallentamenti - quando non addirittura di un generale blocco - nella realizzazione delle opere.

**REINTRODURRE “A
REGIME” UN SISTEMA
DI REVISIONE PREZZI**

Ferma restando la necessità di arginare con una normativa di carattere eccezionale gli straordinari incrementi di prezzo intervenuti nell'anno 2021, è necessario, in prospettiva, introdurre un nuovo meccanismo di compensazione che operi “a regime”, sia per i settori ordinari che per quelli speciali.

Proposta

La revisione dei prezzi è uno strumento indispensabile per mantenere costante l'equilibrio contrattuale, e per questo deve essere resa obbligatoria in presenza di condizioni obiettive di incremento.

Per questo non può essere subordinata alla circostanza di essere stata preventivamente prevista in contratto, come invece avviene secondo l'attuale disciplina del Codice 50/2016.

Non si tratta, quindi, di arricchire le imprese, ma di introdurre misure che sono lo standard in tutti i principali Paesi Europei, al fine di riconoscere alle imprese gli incrementi eccezionali che intervengono nel corso dell'esecuzione dell'appalto e ricondurre i contratti nel perimetro dell'equilibrio sinallagmatico.

**IL PROBLEMA
DELL'AGGIORNAMENTO
DEI PREZZARI**

Gli incrementi dei prezzi dei materiali non impattando soltanto sui contratti in corso - che vanno certamente ricondotti ad equità - ma anche su quelli di prossimo affidamento, i cui progetti, ad oggi, risultano redatti sulla base di prezzi che, non tenendo conto degli aumenti, sono assai distanti dai prezzi correnti sul mercato.

Ne consegue che, in assenza di un corretto adeguamento dei prezzi e degli importi a base d'asta, verrà fortemente compromessa la possibilità di formulare offerte congrue, con grave nocimento per i principi di una sana e leale concorrenza, e con negative ripercussioni sulla fase esecutiva dei lavori. Ciò appare ancora più delicato alla vigilia della partenza delle gare finanziate dal PNRR.

Peraltro, l'obbligo di appaltare sulla base di prezzi aggiornati è sancito anche nel Codice Appalti e, certamente, tale principio non può essere inteso in senso meramente formalistico – come obbligo di utilizzare l'ultimo prezzo utile – ma sostanziale, costituendo esso attuazione, in senso lato, del principio costituzionale di buona amministrazione cui sono sempre chiamate le stazioni appaltanti.

Proposta

*Nelle more che le stazioni appaltanti procedano ad una revisione puntuale dei prezzi ed al relativo aggiornamento, è **necessario trovare una soluzione di tipo emergenziale al problema, che potrebbe essere rappresentata dall'introdurre, almeno per i materiali interessati dagli incrementi previsti dal DM 2021, un meccanismo forfettario di revisione dei prezzi.***

Tale soluzione, peraltro, sarebbe analoga a quella già prevista per la ricostruzione post terremoto del Centro Italia 2016 (vedi ordinanza 118/2021).

Misure in materia di lavoro

TITOLO IV

CAPO III ALTRE MISURE IN MATERIA DI LAVORO, FAMIGLIA, POLITICHE SOCIALI E GIOVANILI, SPORT E COESIONE TERRITORIALE

ESONERI CONTRIBUTIVI PER I LAVORATORI PROVENIENTI DA IMPRESE IN CRISI E SOSTEGNO AL REDDITO DEI LAVORATORI NEL PROCESSO DI USCITA DALLA FASE EMERGENZIALE

(ART. 30)

Previsto il riconoscimento **dell'esonero contributivo del 100% per 36 mesi**, di cui all'art. 1, comma 10, della L.n. 178/2020, anche ai datori di lavoro privati che assumono, nel periodo 2021-2022, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori subordinati, indipendentemente dalla loro età anagrafica, da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa. Tale beneficio è riconosciuto nel limite di spesa pari a 2.5 milioni di euro per l'anno 2022, 5 milioni di euro per l'anno 2023, 5 milioni di euro per l'anno 2024 e 2.5 milioni di euro per l'anno 2025.

Istituito un fondo, con dotazione pari a 700 milioni di euro per l'anno 2022, il cui utilizzo sarà definito nell'ambito di un successivo provvedimento normativo, tenendo conto dei differenti impatti nei settori produttivi per la tutela delle posizioni lavorative nell'ambito della progressiva uscita dalla fase emergenziale, connessa alla crisi epidemiologica, mediante interventi in materia di integrazione salariale.

Valutazione

La previsione relativa al riconoscimento dell'esonero contributivo per l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori di imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale, si ritiene positiva.

Resta, invece, da comprendere la destinazione delle risorse contenute nel fondo di cui all'ultimo periodo.

RIFINANZIAMENTO FONDO SOCIALE PER OCCUPAZIONE E FORMAZIONE

(ART. 31)

Incrementato di 350 milioni di euro per l'anno 2022 e di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, il **Fondo per l'occupazione e la formazione**.

Prorogata per gli anni 2022 e 2023 la disposizione che riconosce, alle società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, che abbiano usufruito di **CIGS per cessazione** di attività negli anni 2019, 2020 e 2021, l'esonero dal pagamento delle quote di accantonamento del TFR, relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o sospensione dal lavoro, e dal pagamento del ticket di licenziamento. A tal fine, si provvede a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione (21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024).

Destinati 60 milioni di euro, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, per il riconoscimento da parte delle Regioni di **CIGS in deroga**, fino al limite massimo di 12 mesi per ciascun anno di riferimento, alle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa, al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale.

Prorogata, per gli anni 2022, 2023 e 2024 nel limite di spesa rispettivamente di 130 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per l'anno 2024, la disposizione che consente la **proroga**, sino al limite massimo di 6/12 mesi, del periodo di **CIGS per riorganizzazione o crisi aziendale o contratto di solidarietà**, per le imprese con rilevanza economica strategica anche a livello regionale; peraltro, in

considerazione dell'introduzione della nuova fattispecie dell'accordo di transizione territoriale (relativo alla CIGS per riorganizzazione o crisi aziendale, vd. oltre), per il 2022 la proroga qui illustrata potrà essere concessa solo per la causale CIGS per contratto di solidarietà.

Valutazione *Positivo il rifinanziamento del fondo per la formazione e l'occupazione.
Positiva la proroga delle varie disposizioni in materia di integrazione salariale.*

TITOLO V
RIORDINO DELLA
NORMATIVA IN
MATERIA DI
AMMORTIZZATORI
SOCIALI
CAPO I
AMMORTIZZATORI
SOCIALI IN COSTANZA DI
RAPPORT DI LAVORO
LAVORATORI BENEFICIARI
DEI TRATTAMENTI DI
INTEGRAZIONE SALARIALE
(ART. 52)

A decorrere dal 1° gennaio 2022, viene ampliata la platea dei lavoratori destinatari dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO) e di cassa integrazione straordinaria (CIGS) previsti e disciplinati dal Titolo I del d. lgs. n. 148/2015.

In primo luogo, il **requisito dell'anzianità minima di effettivo lavoro** – che il singolo lavoratore deve possedere, presso l'unità produttiva per cui è richiesto il trattamento, alla data di presentazione della richiesta medesima – viene **ridotto dagli attuali 90 a 30 giorni**.

In secondo luogo, **l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale, con i relativi obblighi contributivi** – attualmente previsto soltanto nel caso di apprendistato professionalizzante – viene **esteso a tutti gli apprendisti**. Inoltre, per gli apprendisti sarà possibile fruire dei trattamenti **sia di CIGO (come attualmente già previsto per il settore edile) che di CIGS**, ovviamente nel caso in cui l'impresa rientri nel campo di applicazione sia dell'una che dell'altra.

Infine, per completezza di informazione, la platea dei beneficiari viene estesa ai lavoratori a domicilio.

Valutazione *Si ritiene positiva la riduzione del requisito dell'anzianità minima di effettivo lavoro (ancorché calcolata sulla specifica unità produttiva e non come anzianità aziendale complessiva), che va nella direzione da sempre auspicata dall'Ance, in considerazione dell'elevata mobilità dei lavoratori edili tra più cantieri della stessa impresa.*

AUMENTO DEGLI IMPORTI
DEI TRATTAMENTI DI
INTEGRAZIONE SALARIALE
(ART. 54)

Con riferimento all'importo del trattamento di integrazione salariale (sia ordinaria che straordinaria), viene superata l'attuale previsione di due massimali differenziati sulla base della retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento (c.d. retribuzione soglia).

Nello specifico, viene **eliminato il massimale inferiore**; pertanto, all'importo del trattamento di integrazione salariale relativo a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, sarà applicato esclusivamente il massimale superiore, indipendentemente dalla retribuzione mensile di riferimento. Resta comunque ferma la rivalutazione annuale del massimale stesso.

Valutazione *Si ritiene che la previsione sia positiva per i lavoratori.*

CONTRIBUZIONE
ADDIZIONALE
(ART. 55)

A decorrere dal 1° gennaio 2025, **l'aliquota del contributo addizionale**, dovuto dai datori di lavoro che fanno ricorso ai trattamenti di integrazione salariale (CIGO/CIGS), è fissata in misura **ridotta** in favore dei datori

medesimi **che non abbiano fruito dei predetti trattamenti per almeno 24 mesi successivi all'ultimo periodo utilizzato.**

Valutazione

Si ritiene che la previsione sia positiva.

MODALITA' DI EROGAZIONE E TERMINE PER RIMBORSO PRESTAZIONI

(ART. 56)

Viene **introdotto un termine di decadenza** per l'invio all'INPS, da parte del datore di lavoro, dei dati necessari per la liquidazione ai lavoratori dei trattamenti di integrazione salariale, nel caso di pagamento diretto della prestazione da parte dell'Istituto.

Tale invio deve essere effettuato entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui inizia il periodo di integrazione salariale ovvero, se posteriore, entro il termine di 60 giorni dall'adozione del provvedimento di autorizzazione.

Decorsi inutilmente i predetti termini, il pagamento della prestazione e i connessi oneri restano a carico del datore di lavoro inadempiente.

Valutazione

La valutazione della disposizione è negativa, poiché l'introduzione di un termine di decadenza per un adempimento amministrativo, decorso inutilmente il quale la prestazione resta a carico del datore di lavoro, costituisce un aggravio burocratico per le imprese.

CAUSALI DI INTERVENTO DELLE INTEGRAZIONI SALARIALI STRAORDINARIE

(ART. 61)

Con riferimento alle causali di accesso alla cassa integrazione straordinaria, la **"CIGS per riorganizzazione"** viene estesa alla realizzazione di **processi di transizione**, individuati con apposito DM da adottare entro 60 giorni.

Inoltre, la **"CIGS per contratto di solidarietà"** vede, per i contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2022, un aumento della percentuale massima di riduzione oraria, sia a livello di media complessiva (80% anziché 60%) sia a livello individuale (90% anziché 70%).

Valutazione

Si ritiene che la previsione sia positiva.

ACCORDO DI TRANSIZIONE OCCUPAZIONALE

(ART. 62)

Viene introdotto il c.d. **accordo di transizione occupazionale**: alle imprese che abbiano fruito di CIGS per riorganizzazione o per crisi aziendale può essere concesso (in deroga ai limiti di durata della medesima CIGS, nonché in deroga ai limiti di durata massima complessiva delle integrazioni salariali), al fine di sostenere le transizioni occupazionali, **un ulteriore intervento di CIGS finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero**, per un massimo di 12 mesi non ulteriormente prorogabili.

A tal fine, nell'ambito della prevista procedura consultazione sindacale, deve essere sottoscritto un accordo sindacale che definisca le azioni finalizzate alla rioccupazione o all'autoimpiego, quali formazione e riqualificazione professionale, che possono essere cofinanziate dalle Regioni. Per i lavoratori interessati è previsto l'accesso al Programma GOL – Garanzia Occupabilità Lavoratori.

Valutazione

Si ritiene che la previsione sia positiva.

**CONDIZIONALITA' E
RIQUALIFICAZIONE
PROFESSIONALE**

(ART. 65)

E' stata riformulata la disciplina relativa alle misure di condizionalità, ossia l'obbligo di partecipare a iniziative di formazione e/o riqualificazione professionale, per i lavoratori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale (CIGS).

Valutazione

Si ritiene positiva, in via generale, la previsione di misure di condizionalità per i beneficiari di trattamenti di integrazione salariale.

**CONTRATTO DI
ESPANSIONE**

(ART. 72)

Sarà possibile stipulare il contratto di espansione **anche negli anni 2022 e 2023**. Inoltre, la soglia dimensionale di accesso per le aziende scende a **50 dipendenti** (rispetto ai 100 previsti nel corrente anno 2021), sempre calcolati complessivamente nelle ipotesi di aggregazione di imprese stabile con un'unica finalità produttiva o di servizi.

Valutazione

Si ritiene che la previsione sia positiva.

**DISPOSIZIONI TRANSITORIE
(ART. 73)**

Per fronteggiare nel biennio 2022-2023 processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori di lavoro che non possono più ricorrere ai trattamenti di cassa integrazione straordinaria (CIGS), è riconosciuto - in deroga ai limiti di durata della medesima CIGS, nonché in deroga ai limiti di durata massima complessiva delle integrazioni salariali - un trattamento straordinario di integrazione salariale per un massimo di 52 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2023.

Tale trattamento è riconosciuto nel limite di spesa di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

Valutazione

Si ritiene che la previsione sia positiva.

TITOLO V

CAPO

**IV FORMAZIONE
PROFESSIONALE,
POLITICHE ATTIVE DEL
LAVORO E PROMOZIONE
DELL'OCCUPAZIONE**

(ART. 79 - PIANI
FORMATIVI AZIENDALI)

Si prevede che i fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua (art. 118, legge n. 388/2000) possano finanziare in tutto o in parte anche **piani formativi aziendali di incremento delle competenze dei lavoratori destinatari di trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro** nei casi di riorganizzazione aziendale, crisi aziendale (con eccezione della cessazione dell'attività produttiva o ramo di essa), contratto di solidarietà, assegno ordinario assicurato dai fondi di solidarietà bilaterali (artt. 11, 21, comma 1, lettere a), b) e c), e 30 del d.lgs. n. 148/2015).

Valutazione

La previsione che contempla il finanziamento, anche solo parziale, da parte dei fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di piani formativi aziendali per lo sviluppo delle competenze dei lavoratori destinatari di trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro si ritiene positiva.

**MISURE IN FAVORE DEI
DATORI DI LAVORO CHE
ASSUMONO LAVORATORI
IN CASSA INTEGRAZIONE**

Per le assunzioni con **contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato** di lavoratori **beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale** di cui all'articolo 22-ter del d.lgs. n. 148/2015, è concesso ai datori di lavoro privati, per ogni mensilità di retribuzione

**GUADAGNI
STRAORDINARIA**

(ART. 81)

corrisposta al lavoratore, per **massimo 12 mesi, un contributo mensile pari al 50% dell'ammontare del trattamento straordinario di integrazione salariale** autorizzato che sarebbe stato corrisposto al lavoratore. Il beneficio è riconosciuto se nei sei mesi precedenti l'assunzione non si è proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva. Prevista la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito in caso di licenziamento individuale o collettivo effettuato nei sei mesi successivi all'assunzione.

Il beneficio è subordinato all'autorizzazione della Commissione europea.

Valutazione

La previsione si ritiene positiva anche se il beneficio è subordinato all'autorizzazione della Commissione europea.

**DISPOSIZIONI IN
MATERIA DI
APPRENDISTATO
PROFESSIONALIZZANTE
PER LAVORATORI IN
CASSA INTEGRAZIONE
GUADAGNI
STRAORDINARIA PER
ACCORDO DI
TRANSIZIONE
OCCUPAZIONALE**

(ART. 82)

Prevista, **dal 1° gennaio 2022**, la possibilità di assumere in **apprendistato professionalizzante, senza limiti di età**, ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale, **anche i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale per accordo di transizione occupazionale** (introdotto dal ddl bilancio in esame).

Valutazione

La previsione si ritiene positiva poiché consente – con innovazione dell'art. 47 del d.lgs. n. 81/15 - l'apprendistato professionalizzante anche ai percettori di integrazione salariale per accordo di transizione occupazionale.

**PATTI TERRITORIALI PER
LA TRANSIZIONE
ECOLOGICA E DIGITALE**

(ART. 83)

Nell'ambito del **programma di Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL)**, è prevista la possibile sottoscrizione di accordi fra autonomie locali, soggetti pubblici e privati, enti del terzo settore, **associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale**, al fine di realizzare **progetti formativi e di inserimento lavorativo nei settori della transizione ecologica e digitale** (definiti e individuati con decreto interministeriale), mirati al inserimento/reinserimento, con adeguata formazione, di lavoratori disoccupati, inoccupati e inattivi, nonché alla riqualificazione di lavoratori già occupati e a potenziare le loro conoscenze.

Valutazione

La previsione che contempla la possibilità di sottoscrivere accordi tra i soggetti richiamati per la realizzazione di progetti formativi e di inserimento lavorativo nei settori della transizione ecologica e digitale si ritiene positiva nell'ottica dell'implementazione delle competenze dei lavoratori in relazione alle nuove tecnologie.

Proposta

All'art. 83, comma 1, dopo le parole "associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale" si ritiene necessario inserire le parole "anche di categoria", al fine di consentire anche alle associazioni di categoria dei datori di lavoro e

dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale la sottoscrizione di accordi con gli altri soggetti richiamati, con l'obiettivo della realizzazione di progetti formativi e di inserimento lavorativo mirati a soddisfare gli specifici fabbisogni delle imprese di riferimento.

**OSSERVATORIO PER IL
MONITORAGGIO E LA
VALUTAZIONE DELLE
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI AMMORTIZZATORI
SOCIALI**

Istituito, presso il Ministero del lavoro, un **osservatorio permanente**, presieduto dal Ministro o da un suo delegato e **composto da rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale** per il monitoraggio/valutazione delle disposizioni in materia di ammortizzatori sociali.

(ART. 87)

Valutazione

La previsione si ritiene positiva poiché contempla in seno all'osservatorio, finalizzato al monitoraggio e alla valutazione delle disposizioni in materia di ammortizzatori sociali, anche i rappresentanti datoriali delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

ULTERIORI PROPOSTE

Proposte in materia fiscale

VALORIZZAZIONE EDILIZIA

È necessario **prorogare per un triennio** (sino al 2024) la disposizione (art.7 DL 34/2019, convertito nella legge 58/2019) che prevede, sino al 31 dicembre 2021, **l'applicazione dell'imposta di registro e delle ipotecaria e catastale in misura fissa** (200 euro ciascuna) per **l'acquisto**, da parte di imprese di costruzioni, **di fabbricati destinati alla demolizione e ricostruzione o alla ristrutturazione, a condizione che entro i successivi 10 anni si provveda all'ultimazione dei lavori ed alla vendita** dei fabbricati così ricostruiti o riqualificati.

Si tratta di una norma essenziale per tutti i processi di rigenerazione urbana, di cui il Paese ha fortemente bisogno.

ELIMINAZIONE SPLIT PAYMENT

Occorre rivedere i meccanismi straordinari di liquidazione dell'imposta, che, derogando alle regole ordinarie, incrementano notevolmente i crediti IVA ed incidono negativamente sulla liquidità degli operatori economici.

In particolare, occorre **eliminare in via definitiva**, prima della sua naturale scadenza (attualmente prevista al 30 giugno 2023), **il meccanismo dello *split payment***, la cui operatività comporta ingenti perdite di liquidità che mettono seriamente a rischio l'equilibrio finanziario delle imprese, costrette anche a subire i ritardati pagamenti della pubblica Amministrazione. L'Ance stima che solo lo *split payment* provochi al settore edile una perdita di liquidità pari a circa 2,5 mld di euro all'anno, a cui si aggiungono i ritardati pagamenti della pubblica Amministrazione, che drenano ulteriori 6 mld di euro.

Tra l'altro, l'eliminazione dello *split payment* sarebbe più che giustificata dalla oramai completa implementazione della fatturazione elettronica nei rapporti con la PA, che garantisce l'efficacia dei controlli anti-evasione. I due sistemi di fatturazione, infatti, dovrebbero operare alternativamente e non congiuntamente come oggi accade per i contratti pubblici, nell'ambito dei quali continua, invece, ad operare un'assurda sovrapposizione di strumenti di contrasto all'evasione, che complica la gestione contabile/amministrativa delle commesse ed arreca un ingente danno finanziario alle imprese, senza incrementare proporzionalmente l'efficacia dei controlli.

Proposte economico-finanziarie

FONDO DI GARANZIA PER LE PMI

Sarebbe opportuno estendere la durata massima dei finanziamenti concessi dal Fondo di Garanzia per le PMI nel periodo pandemico dagli attuali 8 anni a 15 anni, per consentire alle imprese di avere un periodo temporale più lungo per il rientro

SOSTEGNO ALLA CAPITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE – ART. 21 DL 34/2019

La pandemia per le imprese ha significato, molto spesso, il ricorso a forme di indebitamento per fronteggiare le spese da sostenere durante i periodi di chiusura o di ridotta attività.

Un aumento così importante dell'indebitamento potrebbe mettere a repentaglio la solidità di molte imprese che ancora non erano del tutto uscite da oltre 10 anni di crisi.

Per questo diventa strategico prevedere un sostegno alle imprese per avviare processi di ricapitalizzazione.

Un'opportunità è rappresentata dall'art. 21 del DL 34/2019 che ha introdotto la possibilità di usufruire degli aiuti previsti dall'art. 2 del DL 69/2013 anche per le micro, piccole e medie imprese che vogliono avviare un processo di ricapitalizzazione e sostenere progetti di investimento.

Praticamente il MISE riconosce un contributo in conto interessi a valere sul finanziamento necessario per sostenere un progetto di investimento, contributo che sarà erogato a patto che i soci si impegnino a sottoscrivere e versare, in più quote, un aumento di capitale sociale, in corrispondenza delle scadenze del piano di ammortamento del finanziamento

L'ammontare del contributo in c/interessi varia a seconda della dimensione dell'impresa: 5% per le micro e piccole imprese e 3,575% per le medie imprese.

Attualmente il MISE, di concerto con il MEF, ancora non hanno pubblicato il decreto attuativo sul funzionamento dello strumento. Per questo risulta estremamente urgente provvedere alla pubblicazione di tale decreto per avviare la concreta disponibilità dello strumento.

Proposte in materia di opere pubbliche

FIDEIUSSIONI – SISTEMA ALLA “FRANCESE”

L'attuale normativa (art. 103, D.lgs. 50/2016) prevede, per i contratti pubblici, una volta divenuti aggiudicatari, il rilascio della garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o fideiussione, bancaria o assicurativa, nella misura del 10% dell'importo del contratto. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

Tale sistema determina un “blocco” prolungato del “castelletto” dell'impresa, che compromette la possibilità di accedere ad ulteriori forme di credito e dunque di poter partecipare ad altre gare.

Ciò, a maggior ragione in questa fase di crisi economica che si è generata “a valle” delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del Covid-19.

PROPOSTA

Sulla falsariga del sistema vigente in Francia, occorre quindi prevedere, al fine di favorire la massima partecipazione e concorrenza negli affidamenti dei lavori pubblici, anche finanziati con fondi comunitari, fino al 31 dicembre 2026, a carico dell'aggiudicatario – invece che il rilascio della cauzione definitiva - una ritenuta di garanzia del 5 per cento dell'importo del contratto, operata sui SAL e sul SAL finale.

In alternativa, consentire all'operatore stesso, previo benestare della stazione appaltante, di optare, anche in corso di esecuzione dell'appalto, per il rilascio di una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'art. 103 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sempre di importo pari al 5 per cento.

Se tale facoltà viene esercitata in corso di esecuzione dei lavori, la predetta percentuale è calcolata sull'importo residuo dei lavori o, in alternativa, a scelta dell'appaltatore, sull'importo del singolo stato di avanzamento; in tali casi, il pagamento dei lavori avviene senza la ritenuta di cui al comma 1.

Tale sistema deve trovare applicazione anche con riferimento agli appalti nei settori speciali, così da garantire la massima partecipazione alle gare.

SAL MENSILI

Lo stato pandemico in corso ha stravolto tutte le economie mondiali e si sta ripercuotendo anche sull'edilizia e sulla vita dei cantieri in corso di esecuzione, generando, a carico delle imprese esecutrici, maggiori costi/oneri, diretti e indiretti.

Il rischio è che venga compromesso definitivamente l'intero tessuto produttivo e si blocchino le opere pubbliche in corso, ove le imprese non ricevano nuova liquidità con scadenze ravvicinate.

PROPOSTA

In ragione dell'emergenza Virus COVID 19, per far fronte alla crisi economica e di liquidità che si sta generando, occorrerebbe prevedere – almeno fino al 31 dicembre 2023 - il pagamento di SAL mensili,

anche in deroga alle previsioni contrattuali. Le imprese devono ricevere pagamenti secondo scadenze ravvicinate, non oltre i 15 giorni dai predetti SAL.

Tale misura, per avere un'effettiva portata anticiclica, deve trovare un'applicazione pressoché generalizzata, ossia anche per gli appalti nei settori speciali.

Proposte in materia di lavoro

MODIFICHE IN MATERIA DI CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA (CIGO)

E' necessario modificare alcune disposizioni in materia di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, così come previste dal D. Lgs. n. 148/2015 e s.m.i., al fine di adattare la relativa disciplina alle dinamiche e alle peculiarità del settore edile:

- **esclusione, anche per le imprese edili, degli eventi oggettivamente non evitabili dal computo del limite massimo di durata della CIGO:** diversamente dagli altri settori, infatti, in edilizia, pur in presenza di un'aliquota contributiva più alta, i periodi di sospensione dell'attività lavorativa imputabili ad eventi oggettivamente non evitabili (es. evento meteo) sono conteggiati nel limite massimo di fruizione della CIGO stessa, pari a 52 settimane in un biennio mobile. La proposta, pertanto, intende equiparare i criteri di conteggio della durata della cassa integrazione ordinaria tra i diversi settori produttivi.

- **equiparazione dell'aliquota di finanziamento della CIGO, posta a carico delle imprese del settore edile per gli operai, a quella prevista per il settore industriale:** per l'edilizia, infatti, tale aliquota è attualmente pari al 4,70%, mentre per il settore industriale è pari a 1,70%-2,00%. Secondo gli ultimi dati in possesso dell'Ance, nel periodo 2002-2018, nell'ambito della gestione della cassa integrazione guadagni ordinaria presso l'INPS, nella specifica gestione edilizia si è determinato un avanzo complessivo superiore ai 4,5 miliardi di euro. Anche per le annualità successive al 2015 (anno di riduzione dell'aliquota all'attuale misura del 4,70%), il trend ha mantenuto lo stesso andamento, con avanzi di esercizio annuali mediamente di circa 250 milioni di euro. Senza considerare ovviamente quanto accaduto nel periodo della pandemia, per il suo carattere di eccezionalità, è evidente che, per il settore edile, tenendo conto delle previsioni di sviluppo determinate sia dal PNRR che dai bonus edilizi, il divario tra entrate e uscite relative alla CIGO è destinato ad aumentare ulteriormente. Per i prossimi anni, infatti, è ragionevole prevedere un deciso incremento del gettito contributivo (incluso ovviamente quello relative alla CIGO), a fronte di una riduzione del ricorso alla CIGO medesima, da parte delle imprese edili. Risulta, pertanto, improcrastinabile la riduzione della suddetta aliquota del 4,70%, di cui si chiede l'equiparazione all'1,70% (2,00% per le imprese con oltre 50 dipendenti) previsto per gli operai dell'industria;

- **ripristino delle Commissioni provinciali per la Cassa integrazione ordinaria edilizia,** cui attribuire la competenza in materia di concessione del relativo trattamento per le istanze presentate dalle imprese edili.

RIPRISTINO DELLA RIDUZIONE CONTRIBUTIVA INAIL PER IL SETTORE EDILE (11,50%)

Si chiede di ripristinare, con riferimento ai premi Inail, l'agevolazione contributiva specificamente prevista per il settore edile dall'art. 29 del D.L. n. 244/95, convertito con modificazioni dalla legge n. 341/95, che consiste in una riduzione annuale in misura pari all'11,50% (abrogata dalla Legge di bilancio 2019 nell'ambito della riforma delle tariffe Inail).

Questo beneficio contributivo è destinato alle imprese del settore regolarmente iscritte in Cassa Edile, per gli operai occupati con orario di lavoro di 40 ore settimanali. Inoltre, una delle condizioni previste per l'accesso all'agevolazione è che il datore di lavoro non abbia riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell'agevolazione stessa

Questa misura agevolativa si basa, oltretutto, su un sistema di autofinanziamento da parte delle imprese del settore: il citato art. 29 dispone, infatti, che ogni anno, previa analisi dell'andamento della contribuzione del comparto edile, con apposito decreto ministeriale venga autorizzata la riduzione contributiva e stabilita la relativa aliquota (aliquota, peraltro, sempre confermata annualmente nella predetta misura dell'11,50%).

DETAZZAZIONE E DECONTRIBUZIONE DELLA RETRIBUZIONE DELLE ORE DI FORMAZIONE

Si propone di introdurre un regime di detassazione e decontribuzione totale della retribuzione delle ore di formazione professionale e in materia di sicurezza sul lavoro, svolte dai lavoratori presso gli enti bilaterali e gli organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Ciò al fine di promuovere il ricorso alla formazione, indispensabile per perseguire l'obiettivo di garantire la tutela della salute e sicurezza sul lavoro e di implementare lo sviluppo professionale dei lavoratori.

CONTRIBUTO DELLO 0,30% DESTINATO ALLA FORMAZIONE

Si propone di prevedere che il contributo dello 0,30% versato dalle imprese edili all'Inps e non destinato specificatamente ai relativi Fondi Interprofessionali (per l'industria Fondimpresa) sia riservato al sistema bilaterale dell'edilizia.

Il settore delle costruzioni è, infatti, caratterizzato da un sistema bilaterale strutturato, costituito da enti a carattere mutualistico deputati alla gestione di alcuni istituti contrattuali quali, a mero titolo esemplificativo, la formazione professionale, erogata al livello territoriale dalle Scuole Edili e la prevenzione infortuni, compresa l'asseverazione dei sistemi di gestione della sicurezza, la cui azione è supportata dai Cpt o dall'Ente unificato formazione e sicurezza che assorbe entrambe le attività. I predetti enti bilaterali territoriali sono tutti coordinati, a livello nazionale, dal Formedil – Ente Unico Formazione e Sicurezza.

Il costo di tali Enti è interamente a carico delle imprese edili e, in particolare, per la formazione e la sicurezza, le imprese pagano un contributo, pari a circa l'1% della massa salari, che consente al settore di "autofinanziare" un investimento di risorse in materia di formazione e sicurezza pari a circa 60 milioni di euro annui.

A supporto di questo significativo investimento del settore nei temi della formazione e sicurezza, si ritiene, pertanto, opportuno prevedere la possibilità di riservare il contributo dello 0,30%, non destinato a Fondimpresa, all'ente bilaterale dell'edilizia deputato al riconoscimento di attività formative specifiche per il settore stesso.

DEFINIZIONE AGEVOLATA

Si propone di consentire alle imprese responsabili in solido con il datore di lavoro per le omissioni contributive da questi realizzate, tenuto conto anche dell'attuale momento di crisi determinato dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, di poter effettuare il versamento integrale delle somme dovute a titolo di contributi o premi, senza la corresponsione delle sanzioni e delle somme aggiuntive ad essi relativi.

Al fine, pertanto, di agevolare le imprese, già fortemente provate dall'attuale crisi economica, si propone il versamento integrale di quanto dovuto o in unica soluzione, entro il 30 aprile 2022, o tramite il pagamento rateale per un massimo di 18 rate consecutive.

Tale possibilità, peraltro già concessa in passato, dovrebbe essere, pertanto, estesa anche alle particolari fattispecie nelle quali i debiti di natura contributiva nei confronti degli enti previdenziali pubblici non sono affidati agli agenti della riscossione. Il riferimento è, in particolare, ai debiti contributivi rivendicati dagli Istituti previdenziali che non riguardano il datore di lavoro direttamente responsabile dell'inadempimento ma gli obbligati solidali, ai sensi dell'art. 29, secondo comma, del D.Lgs n. 276/2003, chiamati a rispondere per una omissione contributiva che non è ad essi direttamente imputabile.

L'accoglimento di tale istanza, con il conseguente superamento della disparità di trattamento, attualmente in essere, tra le diverse fattispecie di debiti contributivi, consentirebbe la totale soddisfazione del credito da parte degli Istituti interessati e dall'altro l'estinzione del debito, con modalità agevolate, scongiurando il definitivo collasso delle imprese stesse.

Si ricorda, inoltre, che il legislatore, con diversi provvedimenti (a partire dall'art. 3 del d.l. 119 del 2018) ha previsto la definizione dei carichi degli agenti della riscossione, i quali, come noto, ricomprendono sia debiti di natura tributaria sia i debiti di natura contributiva e previdenziale.

Con il suddetto art. 3 era stata, infatti, prevista la possibilità di estinguere i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, senza il riconoscimento di sanzioni e interessi.

Tuttavia, è necessario tenere presente che esistono particolari fattispecie nelle quali i debiti di natura contributiva nei confronti degli enti previdenziali pubblici non sono affidati agli agenti della riscossione: ciò si verifica, in particolare, nei casi in cui l'Inps rivendica omissioni contributive nei confronti dell'appaltante, quale obbligato solidale ai sensi dell'art. 29 del d. lgs n. 276 del 2003.

Si ritiene, quindi, assolutamente doveroso estendere la possibilità della definizione di tali debiti, secondo modalità analoghe a quelle previste in materia di definizione dei carichi degli agenti della riscossione, anche ai debiti contributivi di cui trattasi, e ciò tanto più se si considera che in tali casi le imprese sono chiamate a rispondere per una omissione contributiva che non è ad esse direttamente imputabile.

Va considerato, inoltre, che dal 2012, in forza della sostituzione del secondo comma dell'art. 29 sopra menzionato ad opera dell'art. 21, primo comma, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, il legislatore ha già stabilito che le sanzioni accessorie e le somme aggiuntive derivanti dall'omissione contributiva del sub appaltatore non devono essere poste a carico dell'appaltante obbligato solidale. Da tale data, pertanto, *"per le sanzioni civili"* risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Tale previsione è stata, inoltre, richiamata anche nella Circolare INPS n. 106 del 10 agosto 2012.

Da rilevare, altresì, che già il Ministero del Lavoro, con l'interpello n. 3 del 2 aprile 2010 aveva chiarito che *“Restano incluse le somme dovute a titolo di interesse sui debiti previdenziali (o fiscali) e le somme dovute a titolo di sanzioni civili. (...). Per contro, con riferimento ad altre tipologie di sanzioni e/o oneri accessori non sembra possibile ricostruire un regime di solidarietà tra i componenti della filiera, se non nei casi espressamente previsti dal Legislatore (si pensi al regime di solidarietà nell'ambito delle sanzioni amministrative dettato dalla L. n. 689/1981). Le somme dovute a titolo sanzionatorio sono inoltre escluse dalla ratio di garanzia del lavoratore che presiede alla disciplina in esame, là dove le sanzioni sono riconducibili, invece, ad un inadempimento nei confronti della P.A.”.*

Con tale norma, pertanto, si consentirebbe il riconoscimento, del medesimo trattamento previsto dal suddetto D.L. n. 5/2012, anche ai debiti contributivi riferiti a periodi precedenti la modifica da esso apportata, superando l'ingiustificata di disparità di trattamento in essere, nonché l'applicazione delle previsioni in materia di definizione agevolata di cui all'art. 3 del D.L. n. 119/2018, ai debiti di natura contributiva nei confronti degli enti previdenziali pubblici non affidati agli agenti della riscossione.

Gli effetti finanziari della norma si quantificano in 20 milioni di euro, sufficienti a definire i contenziosi ancora in corso antecedenti l'anno 2012.